



Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F.P.I. 00250170081



Prot. n. 2268

Dolceacqua, 8 aprile 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 08/04/2020

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE E GUANTI MONOUSO SINO AL 13 APRILE 2020.

IL SINDACO

VISTI rispettivamente:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*", in forza del quale il Sindaco è autorità sanitaria locale autorizzato ad emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che dispone all'art.3, comma 2, che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;
- il DPCM 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'Ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e successive note esplicative;
- il DPCM 25 febbraio 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6*";
- il DPCM 1° marzo 2020 avente ad oggetto "*Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19*";
- il DPCM 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-Legge 9 marzo 2020, n.14, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6*", applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 consente gli spostamenti delle persone fisiche solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute;

VISTO il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e il D.C.P.M. 1° aprile 2020 di proroga delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID- 19;

RITENUTO indispensabile e necessario garantire un ulteriore elevato livello di sicurezza al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Dolceacqua;





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F.P.I. 00250170081



CONSIDERATO che il D.P.C.M. 1° aprile 2020 all'art. 1, comma 1, ha esteso efficacia delle disposizioni dei precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, di quelle recate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, del 28 marzo 2020, **fino al 13 aprile 2020**;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 1 lett. b), del DPCM 22 marzo 2020, confermato nella sua efficacia dall'art. 1 del DPCM 1 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, dispone che *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo le parole *“E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”* sono soppresse;
- che l'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone il divieto di assembramenti, è tutt'ora in vigore;

PRESO ATTO che con l'ordinanza regionale n. 16/2020 sono state rivalutate dal Presidente della Giunta Regionale della Liguria anche le disposizioni dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020, alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, disponendo quanto segue:

- di confermare, con efficacia dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020;
- di vietare, dalle ore 00.00 del 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1° aprile 2020, il divieto di spostamento tra Comuni diversi.

RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza, peraltro indicate anche nell'ordinanza regionale succitata e la possibilità di emanare misure di contenimento ai sensi dell'art 3 del D.L. n. 19/2020 che non eccedano le norme statali;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata svolta dal Responsabile del procedimento dott.ssa Monica VEZIANO, responsabile dell'area affari generali del Comune, che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 50 comma 4 del D.L.gs 267/2000 del TUEL;

TENUTO CONTO dell'art. 3, comma 2, del Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 19, che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le norme statali, né eccedendo i limiti indicati nell'art. 1;

CONSIDERATO che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone, fatto salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni



Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano:
Marchio Di Qualità Turistico Ambientale Per L'entroterra





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F.P.I. 00250170081



di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici;

- che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

CONSTATATO che un gran numero di persone non utilizza alcun sistema di protezione individuale nell'accedere agli esercizi commerciali e artigianali, agli edifici pubblici, agli uffici postali e bancari e ad ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone;

PRESO ATTO che l'uso della mascherina e dei guanti monouso aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alle altre misure di igiene delle mani;

RITENUTO pertanto necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID19 l'obbligo di utilizzo della mascherina e dei guanti monouso per accedere agli esercizi commerciali e artigianali, agli edifici pubblici, agli uffici postali e bancari e ad ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone;

Per tutto quanto sopra premesso,

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovra-comunale: dalle ore 00.00 di giovedì 9 aprile 2020 e sino alle ore 24.00 di lunedì 13 Aprile 2020:

- tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all'interno di tutte le attività economiche e di servizi tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati;
- l'accesso, da parte di chiunque, negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando guanti e mascherine in modo corretto;
- il medesimo obbligo è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l'accesso generalizzato nei locali di cui sopra, comprese le fermate degli autobus;

ORDINA

ai titolari e gestori delle attività commerciali e artigianali, degli uffici postali e bancari e di ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone di inibire l'ingresso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza;



Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano:
Marchio di Qualità Turistico Ambientale Per L'entroterra





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F.P.I. 00250170081



INFORMA

che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate; è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

DISPONE

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

- prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che, la stessa, sia integra e che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;
- sostituirli quando diventa umida, con una nuova e non riutilizzarla se è una mascherina mono-uso;
- per togliere la mascherina occorre prenderla dall'elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;
- qualora non sia stato possibile reperire mascherine e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall'utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

RICORDA CHE:

- occorre restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità;
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina sempre se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;



Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano:
Marchio Di Qualità Turistico Ambientale Per L'entroterra





Comune di Dolceacqua

Provincia di Imperia

Via Roma 50 – 18035 Dolceacqua (IM) Tel. 0184-206444 Fax. 0184-206433

Web: www.dolceacqua.it Email: comune.dolceacqua.im@legalmail.it

C.F./P.I. 00250170081



AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata:

- alla Prefettura di Imperia – Ufficio Territoriale del Governo;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- al Comando della Polizia Locale;
- alla Regione Liguria.

Dolceacqua, 08/04/2020

Il Sindaco
F.to Fulvio GAZZOLA

